SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2063

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIARETTA, TOIA, BATTISTI, BEDIN, COVIELLO, D'ANDREA, DATO, FORMISANO, LIGUORI, MANCINO, MONTAGNINO, RIGONI, SCALERA, TREU, DALLA CHIESA e MONTICONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

Norme per il rilascio di visti provvisori ai lavoratori extracomunitari per i quali siano state presentate le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare

TIPOGRAFIA DEL SENATO (50)

ONOREVOLI SENATORI. – Dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, e del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 – recanti disposizioni per l'emersione, rispettivamente, del lavoro domestico nelle famiglie e del lavoro irregolare nelle imprese private, prestato da lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno – sono state presentate alle prefetture di tutta Italia, entro il termine prescritto, ben 679.000 domande di regolarizzazione.

Gli uffici preposti alla valutazione delle pratiche si stanno dimostrando del tutto inadeguati, a fronte dell'ingente numero di domande presentate. A quattro mesi dal formale avvio delle procedure di esame delle domande, il numero di convocazioni effettuate è ancora molto limitato (in alcune città non supera le poche decine), lasciando facilmente prevedere, anche in base ai dati forniti da diverse prefetture, che l'attività di regolarizzazione non terminerà neppure entro l'anno in corso.

All'origine di questa vistosa difficoltà funzionale degli organi preposti all'esecuzione delle disposizioni di legge vi è per un verso la farraginosità del meccanismo legislativo, e per altro verso – come ha ammesso, rispondendo a due interpellanze parlamentari, anche il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno nella seduta del Senato del 30 gennaio 2003 (2-00278 e 2-00280) – il mancato funzionamento del sistema elettronico di lettura delle domande.

Nell'attuale situazione, dunque, i lavoratori extracomunitari interessati alle dichiarazioni di emersione si trovano nella condizione di non poter lasciare il territorio italiano in attesa della convocazione preliminare e della conclusione dell'istruttoria per il rilascio del permesso di soggiorno.

La responsabilità di questa situazione di stallo è interamente riconducibile all'apparato burocratico italiano che, di fatto, sta privando queste persone del diritto di circolazione, non consentendo loro di allontanarsi neanche temporaneamente dall'Italia, anche in presenza di rilevanti e talora drammatiche circostanze di natura personale, legate alla condizione familiare o allo stato di salute dei propri congiunti.

Al fine di porre rimedio a tale persistente compressione di diritti umani fondamentali, il presente disegno di legge si propone di colmare l'originaria lacuna della disciplina di emersione, offrendo ai lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e fino alla conclusione delle procedure di emersione, la possibilità di ottenere un visto provvisorio che li autorizzi ad allontanarsi dal territorio nazionale per un periodo massimo di trenta giorni, previa presentazione del passaporto, della copia autentica della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione e di una dichiarazione in carta semplice con firma autenticata del datore di lavoro attestante la concessione di un periodo di ferie ovvero di un permesso non retribuito per una durata pari al periodo di espatrio. In tal modo verrebbe introdotta una rigorosa regolamentazione di una fase transitoria di cui ad oggi non è determinabile la durata, riconoscendosi il diritto inalienabile alla libertà di circolazione ai numerosi lavoratori extracomunitari che, avendo già ricevuto la fiducia delle imprese e famiglie italiane che ne hanno richiesto la regolarizzazione, attendono solo che le istituzioni del paese che li ha civilmente ospitati conceda loro la possibilità di una vera e serena integrazione, nel pieno e condiviso rispetto della legge e delle regole di convivenza civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino alla definizione delle procedure di emersione di lavoro irregolare, di cui agli articoli 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, ai lavoratori extracomunitari per i quali siano state rilasciate le dichiarazioni di cui alle disposizioni citate è rilasciato, a domanda, un visto provvisorio che li autorizza a recarsi all'estero per un periodo massimo di trenta giorni.

2. Ai fini del rilascio del visto di cui al comma 1, i lavoratori extracomunitari presentano al Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio il passaporto in corso di validità ovvero un valido documento di riconoscimento convalidato dal consolato dello Stato di origine, unitamente alla copia autentica della ricevuta di presentazione della dichiarazione di emersione e ad una dichiarazione in carta semplice con firma autenticata del datore di lavoro attestante la concessione di un periodo di ferie ovvero di un permesso non retribuito per una durata pari al periodo di espatrio. Il visto provvisorio è rilasciato entro venti giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Per l'intero periodo di durata del visto provvisorio è sospeso l'esame della domanda di emersione di lavoro irregolare relativa al lavoratore extracomunitario che lo abbia ottenuto.

4. Il mancato rientro in Italia del lavoratore extracomunitario oltre il termine previsto dall'autorizzazione comporta la decadenza dal diritto di emersione di lavoro irregolare.

€ 0,50